

Regolamento del Garante degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza.

1. È istituito il Garante degli studenti in adempimento al § 7.3. del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo di Catania, al fine di contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dal Dipartimento.
Su proposta dei rappresentanti degli studenti, il Consiglio di Dipartimento individua il Garante tra i docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza.
La durata della carica di Garante degli studenti è fissata in anni tre e non è rinnovabile per il triennio immediatamente successivo.
2. Gli Studenti possono rivolgere al Garante in qualsiasi forma, scritta o verbale, purché non anonima:
 - a) denunce della violazione dei principi e delle regole dello Statuto, del Regolamento didattico e del Codice Etico di Ateneo e del Regolamento didattico del Corso di Studio;
 - b) suggerimenti, istanze e segnalazioni volti alla tutela dei loro diritti e alla soluzione di disfunzioni relative a carenze, irregolarità, abusi, commessi anche attraverso comportamenti omissivi — oppure aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, offensivo — da docenti o da personale tecnico amministrativo o da studenti del Dipartimento.
3. Il Garante:
 - a) non rivela il nome dello studente che si è rivolto a lui e lo tutela da ogni ritorsione e opera nel rispetto della riservatezza del denunciante o dell'istante e degli altri soggetti coinvolti, garantendone l'anonimato;
 - b) osserva il segreto di ufficio sulle informazioni ricevute in occasione dell'espletamento delle proprie funzioni;
 - c) ascoltato il denunciante o l'istante, svolge l'attività istruttoria sentendo tutti coloro che possono contribuire all'accertamento e alla valutazione dei fatti, ivi compresi i rappresentanti degli studenti;
 - d) informa tempestivamente, ove opportuno, il Presidente del Consiglio di Corso di Studi e il Direttore del Dipartimento;
 - e) nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni degli organi accademici, delle strutture e degli uffici, promuove e verifica una pronta ed efficace soluzione per le denunce e le istanze ricevute;
 - f) conclusa l'attività, e in ogni caso entro venti giorni dalla presentazione della denuncia o dell'istanza, informa per iscritto il denunciante o l'istante delle iniziative eventualmente adottate;
 - g) riferisce con periodicità trimestrale alla Commissione Paritetica sull'attività svolta;
 - h) per la soluzione delle questioni sottopostegli sollecita gli organi competenti e vigila sull'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Nella pagina del sito del Dipartimento dedicata al Garante è pubblicato il presente regolamento ed è data pubblicità alle modalità attraverso le quali gli studenti possono rivolgersi.